



COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

PROVINCIA DI VARESE

Tel. 0331295052 - Fax 0331295093

E-mail comunedicasoratesempione@tin.it

Allegato Verbale del Consiglio
Comunale n. 23 del 25/07/2014

REGOLAMENTO

**PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA'
PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI E AIUTI FINANZIARIARI
IN CAMPO SOCIO-ASSISTENZIALE**

Art. 1

Gli aiuti economici in campo socio-assistenziale, afferenti l'art. 12 della L. n. 241/1990 e ai sensi del D.Lgs. n. 109/1998, sono interventi finalizzati al superamento di un perdurante stato di indigenza di una famiglia o della singola persona, o ad un intervento una tantum atto a concorrere al superamento di un occasionale stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuta a cause straordinarie (erogati previa proposta del Servizio Sociale), oppure all'erogazione di prestazioni sociali agevolate, intese come prestazioni, servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

Art. 2

I benefici economici previsti dal presente regolamento da parte dell'Amministrazione Comunale sono concessi compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nei capitoli preposti inerenti il bilancio comunale.

In base alle vigenti normative i destinatari degli interventi e/o benefici previsti dal regolamento sono i cittadini residenti nel Comune di Casorate Sempione.

Art. 3

Per beneficiare di un sussidio e/o aiuto economico previsto dal presente regolamento, gli interessati dovranno inoltrare al Comune apposita domanda redatta su apposito modello prestampato (allegato n. 1).

Art. 4

Per l'individuazione delle condizioni economiche che consentono l'accesso alle prestazioni comunali agevolate, il beneficio viene erogato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica risulti inferiore a quella determinata in applicazione dei criteri risultanti dal presente Regolamento, nonché delle norme generali per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate di cui al D.Lgs n. 109 del 31/3/1998 e al D.P.C.M. n. 221 del 7/5/1999 e successive modifiche.

Le agevolazioni saranno concesse tramite determinazione del Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali, previo accertamento dell'esistenza delle condizioni necessarie, secondo gli indirizzi dell'Assistente Sociale e in attuazione del presente regolamento.

Il richiedente la prestazione deve allegare un'attestazione ISEE in corso di validità.

L'acquisizione ed il trattamento di tutti i dati personale necessari previsti da questo regolamento avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 675/96 e successive modifiche.

Art. 5

Agevolazioni relative alle rette dei servizi scolastici ed educativi

Le agevolazioni di cui al presente titolo sono rivolte a fornire una copertura totale o parziale ai costi sostenuti per il pagamento delle rette relative ai seguenti servizi educativi e scolastici **a patto che tali servizi siano attivi anche presso il comune di Casorate Sempione:**

- refezione scolastica
- trasporto scolastico
- C.R.E.

L'intervento è definito proporzionalmente con la situazione economica di ogni famiglia con riferimento al valore ISEE della stessa, attraverso la tabella i cui valori di riferimento verranno determinati annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, e, ove non assunta, si conferma quella dell'anno precedente.

Le percentuali del costo della prestazione sono quelle sotto riportate per singola fascia:

	% di costo della prestazione
Fascia 1	(prestazione gratuita)
Fascia 2	20%
Fascia 3	30%
Fascia 4	50%
Fascia 5	70%
Fascia 6	80%
Fascia 7	90%
Fascia 8	100%

Il termine ultimo per inoltrare la richiesta è fissato entro e non oltre il 30/09 di ogni anno; al di fuori di tale data saranno considerate solo le richieste presentate dai genitori degli alunni inseriti ad anno scolastico iniziato

Per la refezione scolastica, l'agevolazione è garantita anche nell'eventualità in cui l'alunno frequenti un Istituto al di fuori del territorio comunale, prospettandosi 2 eventualità:

- 1) se il costo del buono pasto risulta essere inferiore a quello sancito per le scuole casoratesi, verranno applicate le riduzioni in termini percentuali riportate in tabella basandosi sull'effettivo costo del buono pasto;
- 2) se il costo del buono pasto risulta essere superiore a quello sancito per le scuole casoratesi, verranno applicate le riduzioni in termini percentuali riportate in tabella basandosi sul costo del buono pasto sancito per le scuole casoratesi, con la quota differenziale a carico dell'utente.

Il rimborso verrà effettuato al termine dell'anno scolastico previa presentazione di prospetto riepilogativo in cui dovranno essere indicati il numero di pasti effettivamente consumati e il costo complessivo.

Per gli alunni frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado, saranno considerate ammissibili solo le domande inerenti la refezione scolastica in cui entrambi i genitori (o l'unico genitore in caso di famiglia monogenitoriale) dimostrino di svolgere un'attività lavorativa.

La certificazione di lavoro dovrà essere presentata contestualmente alla richiesta di riduzione, con le medesime scadenze previste per quest'ultima.

Per il C.R.E. verranno fissate delle date entro le quali iscriversi che potranno subire delle variazioni di anno in anno.

Art. 6

Interventi per l'integrazione delle rette di ricovero in case di riposo, case protette, *centri diurni, strutture semi-residenziali a favore di categorie svantaggiate* e residenze sanitarie assistenziali a favore di persone indigenti

Il Comune concorre alla integrazione delle rette quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative perseguibili che rendano praticabile il mantenimento dell'anziano o del disabile all'interno del proprio ambito familiare.

Hanno titolo al contributo economico i cittadini in possesso della residenza anagrafica del Comune di Casorate Sempione in disagiate condizioni economiche non in grado di coprire per intero il costo della retta, anche con l'intervento dei parenti chiamati ad intervenire in aiuto dell'assistito.

L'esistenza di parenti chiamati ad intervenire solidalmente nei confronti di quest'ultimo in grado di far fronte agli oneri che il ricovero comporta esclude, di norma, l'intervento economico da parte dell'Amministrazione Comunale.

Infatti, i nuclei familiari (definiti tali dal D. Lgs. N. 109/1998 e successive modifiche) dei figli, dei genitori, dei fratelli, delle sorelle e dei nipoti degli assistiti ospiti di strutture residenziali, sono tenuti ad intervenire in soccorso dei loro parenti ed affini per la copertura dei costi delle strutture residenziali in cui sono inseriti.

Spetta al Servizio Sociale comunicare all'assistito e ai parenti dell'obbligo solidale di intervento ed i conseguenti limiti che l'Amministrazione Comunale pone al proprio intervento.

In base al presente Regolamento, il parente tenuto ad intervenire non viene considerato nel caso in cui il suo nucleo familiare sia in possesso di un'attestazione ISEE inferiore **al valore annualmente determinato dalla Giunta Comunale (parametro n. 1)** riparametrato in funzione di una scala di equivalenza a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare come di seguito riportato:

NUMERO DEI COMPONENTI	PARAMETRO
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Con maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Nel caso in cui il parente viva solo la sua posizione non viene considerata nel caso in cui il suo ISEE non sia superiore **al valore annualmente determinato dalla Giunta Comunale (parametro n. 2)**

Al di sopra di tale soglia il parente interviene attraverso un contributo mensile massimo pari alla differenza tra l'ISEE del proprio nucleo familiare e il valore di 1,5 della quota stabilita nel precedente capoverso (parametro n. 1) nel caso di nucleo familiare multiplo; nel caso di famiglia

mononucleare il contributo mensile massimo corrisponderà alla differenza tra l'ISEE della famiglia mononucleare e il valore di 2 volte della quota stabilita nel precedente capoverso (parametro n. 2).

La misura effettiva dell'intervento che intercorre tra la quota minima e quella massima stabilita come sopra descritto viene proposta dal Servizio Sociale al Responsabile di Servizio sulla base di un'indagine socio-economica complessiva dei nuclei familiari coinvolti.

I parametri n.1 e 2 vengono stabiliti con cadenza annuale dalla Giunta Comunale, *e, ove non assunta, si conferma quella dell'anno precedente.*

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 675/1996

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo n. 109/1998 come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000, il cittadino può presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione al fine di evidenziare eventuali cambiamenti delle condizioni economiche e familiari ai fini del calcolo ISEE. Qualora, in funzione della nuova dichiarazione, emergano significative differenze rispetto alla precedente, potranno essere formulate delle proposte di modifica delle quote di contribuzione preesistenti.

Se l'assistito risulta essere titolare dell'alloggio in cui è unico dimorante, l'Amministrazione Comunale interverrà a patto che l'assistito conceda la propria disponibilità affinché il Comune possa usufruire dell'immobile a tempo indeterminato per le proprie finalità sociali.

Nel caso in cui ci siano più parenti obbligati chiamati ad intervenire, la contribuzione verrà stabilita in base al seguente ordine:

1. figli legittimi o legittimati
2. genitori
3. fratelli e sorelle
4. nipoti (*eliminare*)

Qualora le persone di grado superiore non siano in grado di sopportare l'onere dovuto, l'intervento verrà posto a carico alle persone immediatamente successive indicate nell'ordine sopra citato.

Nel caso in cui ci siano più parenti situati nella medesima posizione, ciascuno contribuirà in base alla propria situazione economica come precedentemente sancito.

Qualora i parenti si rifiutino di intervenire o di presentare la documentazione richiesta per stabilire la loro quota di partecipazione agli oneri inerenti il ricovero, si provvederà tramite segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente.

In caso di situazioni particolari differenti dai criteri esposti dal presente regolamento o nel caso in cui si renda necessario un provvedimento in deroga al regolamento stesso, sarà compito del Servizio Sociale comunale formulare un'eventuale proposta da sottoporre all'attenzione della Giunta comunale, la quale esprimerà una risposta vincolante.

Nel caso in cui vengano accertati o dichiarati direttamente dall'assistito patrimoni o redditi non ancora riscossi ma dovuti allo stesso, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di recuperare i contributi concessi al momento dell'effettiva riscossione degli stessi, vincolando l'assistito o i parenti tenuti ad intervenire tramite un impegno da sottoscrivere prima che il contributo venga effettivamente erogato.

Se, in seguito ad accertamenti, vengono individuati redditi o patrimoni non dichiarati di proprietà dell'assistito o dei parenti tenuti ad intervenire, l'erogazione precedentemente concessa verrà prontamente interrotta, con conseguente azione di rivalsa dell'Amministrazione Comunale per quanto precedentemente erogato e non dovuto.

Art. 7

Interventi economici a favore di persone indigenti

Gli interventi di carattere economico possono essere di carattere continuativo, straordinario ed urgente:

per intervento continuativo si intende un contributo economico erogato periodicamente per un periodo di tempo prestabilito necessario per la sopravvivenza del singolo individuo e del suo nucleo familiare;

per intervento straordinario si intende un contributo economico concesso in modo saltuario, occasionale, il cui obiettivo è quello di soddisfare necessità non coperte da altri enti o servizi;

per intervento urgente si intende un contributo una tantum con procedimento d'urgenza, reso indifferibile al fine di evitare conseguenze particolarmente dannose per l'individuo nel caso in cui non si proceda con estrema celerità.

Per l'ottenimento del contributo economico, è necessario che l'ISEE del nucleo familiare del richiedente sia inferiore ad una cifra stabilita con cadenza annuale (*quota n.1*) dalla Giunta Comunale, parametrata tramite la medesima scala di equivalenza riportata all'art. n. 6 nel caso di nucleo familiare composto da più persone, al di sotto della quale l'Amministrazione Comunale persegue, compatibilmente con le risorse disponibili, al conseguimento di un reddito minimo.

Dopo aver acquisito la domanda di contributo mediante l'apposito modulo citato all'art. 3 del presente regolamento con allegata l'attestazione ISEE, il Servizio Sociale Comunale effettua una proposta di intervento, grazie alla documentazione acquisita e in base alle informazioni raccolte come elementi utili necessari alla definizione di un esaustivo quadro delle condizioni socio-economiche del nucleo familiare. La suddetta proposta potrà essere erogata entro un limite massimo pari alla differenza tra il valore determinato annualmente (quota n. 1) e il valore ISEE del nucleo familiare.

Il Responsabile di settore ha il compito di approvare, negare o apportare alcune varianti all'intervento proposto, motivando la decisione presa.

In caso di fattispecie concrete una tantum che esulano dai criteri del presente regolamento e per le quali occorre provvedersi in deroga alle norme previste, il Servizio Sociale Comunale formula una richiesta da sottoporre alla Giunta Comunale; quest'ultima esprimerà un parere vincolante in merito alla richiesta di contributo, sull'ammontare dello stesso e sulle modalità di erogazione.

Qualora, dopo aver erogato la prestazione economica da parte dell'Amministrazione Comunale, vengano accertati redditi o patrimoni non dichiarati, l'erogazione del contributo verrà

immediatamente sospesa, compresa un'eventuale azione di rivalsa riferita a quanto non dovuto sino alla data dell'interruzione.

Erogazione delle prestazioni sociali mediante accreditamento

Art. 8

Oggetto e finalità dell'accreditamento

1. Il presente Capo disciplina il procedimento di accreditamento e definisce i criteri di selezione dei soggetti da accreditare per l'erogazione delle prestazioni sociali, **sino a diversa definizione del procedimento stesso da parte di norme di leggi statali o regionali.**
2. Il procedimento di accreditamento è finalizzato a verificare, secondo parametri oggettivi, l'idoneità tecnica e qualitativa dei soggetti che erogano le prestazioni sociali alla collettività degli utenti, in modo da garantire la personalizzazione degli interventi e la compatibilità del volume delle prestazioni offerte con la programmazione del sistema locale integrato dei servizi sociali a rete.
3. Il Comune individua, nel rispetto della normativa statale e regionale di principio, anche nelle more della relativa normazione attuativa e di dettaglio:
 - a) le prestazioni sociali in relazione alle quali procedere all'accreditamento;
 - b) i requisiti essenziali per l'accreditamento;
 - c) il sistema di remunerazione delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate;
 - d) la quota di concorso al costo delle prestazioni assunta a proprio carico dal Comune, anche mediante l'attribuzione del buono sociale.

Art. 9

Soggetti ammessi all'accreditamento

1. Possono richiedere l'accreditamento i soggetti operanti nel campo dei servizi sociali, socioassistenziali e socio-sanitari e aventi sede legale od operativa sul territorio comunale (per i servizi ricettivi diurni, semiresidenziali, residenziali), mentre per i servizi a domanda individuale è necessario avere un referente territoriale. Tali soggetti devono essere in possesso della certificazione del sistema di qualità, autorizzazioni ad operare (e ove richiesto CPE) e possedere gli ulteriori requisiti organizzativi e professionali, individuati ai sensi del precedente art. 8.
2. Le sedi operative, ove richieste, devono essere attive al momento della richiesta dell'accreditamento.

Art. 10

Procedimento per la concessione dell'accreditamento

1. Il responsabile del procedimento per la concessione dell'accreditamento emana un bando pubblico in cui sono riportati i requisiti necessari ed i punteggi di valutazione.
2. Il bando è pubblicato per almeno 15 giorni all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Casorate Sempione e, per estratto, su un quotidiano locale; possono essere individuate, ove necessario, ulteriori modalità di pubblicazione.
3. La valutazione delle domande pervenute viene eseguita da una commissione tecnica, presieduta dal responsabile del procedimento, ed è formata da un numero dispari di membri, tra i quali, almeno un esperto nel campo dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari.
4. Il procedimento per la concessione dell'accreditamento si avvale di una verifica istruttoria, di tipo tecnico, in cui si esamina la documentazione prodotta in relazione ai requisiti previsti nel bando.
5. Nell'esame della documentazione, il responsabile del procedimento può domandare al richiedente elementi integrativi ed esplicativi, purché non si tratti di termini e documenti essenziali del tutto mancanti.
6. Dei lavori e delle valutazioni della commissione tecnica viene redatto apposito verbale, corredato dalle relazioni tecniche e dalle relative motivazioni.
7. L'atto di approvazione del verbale riporta l'esito della valutazione della commissione e indica l'elenco dei soggetti accreditati.
8. L'elenco è soggetto alle medesime forme di pubblicità del bando.

Art. 11

Criteri di valutazione

1. Ai fini della concessione dell'accreditamento la valutazione dei soggetti richiedenti è fatta secondo i seguenti criteri:
 - a) capacità gestionali dell'azienda;
 - b) capacità organizzativa del servizio oggetto dell'accreditamento;
 - c) garanzia di stabilità economica e capacità economico-finanziaria;
 - d) qualificazione professionale dei dipendenti, anche in relazione ai titoli di studio posseduti;
 - e) garanzia di un adeguato livello di interrelazione con i soggetti del privato sociale del territorio al fine di fornire un servizio di rete;
 - f) livello di efficacia ed efficienza nell'erogazione della prestazione, anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione;

- g) capacità di disporre di figure professionali specialistiche adeguate al servizio erogato;
- h) formazione continua degli operatori.

2. La Giunta precisa i criteri di cui al comma precedente, in relazione alle specifiche prestazioni sociali da erogare.

Art. 12 **Controlli**

1. Il sistema dei controlli predisposto dal Comune è finalizzato:

- a) alla verifica circa il mantenimento dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari alla qualifica di soggetto accreditato;
- b) al controllo della qualità dei servizi resi.

2. I controlli possono consistere:

- a) in verifiche ispettive periodiche e a campione;
- b) in analisi documentali;
- c) nella gestione delle segnalazioni e dei reclami dei cittadini;
- d) in report sulla azione dei soggetti accreditati, attraverso la valutazione di titolate società di certificazione della qualità.

Art. 13 **Sospensione e decadenza**

1. L'accREDITAMENTO può essere sospeso in caso di riscontrata difformità dai requisiti oggettivi e soggettivi necessari alla qualifica di soggetto accreditato; la sospensione cessa quando viene dimostrata l'eliminazione delle condizioni che l'avevano determinata.

2. La decadenza dall'accREDITAMENTO viene dichiarata in caso di perdita insanabile dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari alla qualifica di soggetto accreditato.

Art. 14 **Voucher per accesso ai servizi accreditati**

1. I soggetti ammessi a fruire delle prestazioni di servizi sociali erogati dal Comune mediante soggetti accreditati possono fruire di voucher.

2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1 e secondo la disciplina di seguito riportata:

- per "voucher" si intende il trasferimento monetario al soggetto ammesso a fruire dei servizi per l'acquisto degli stessi orientato dall'amministrazione in rapporto ai fornitori accreditati.

3. L'insieme delle prestazioni, nonché le modalità e la frequenza di erogazione delle stesse costituiscono il valore del voucher.

4. I voucher sociali hanno lo scopo di garantire la libera scelta degli erogatori delle prestazioni sociali tra i soggetti accreditati da parte dei cittadini assistiti.

5. I voucher hanno validità nell'anno solare, non sono soggetti a scambio e non sono cedibili ad altri.

6. La disciplina dei voucher sociali compresa nel presente articolo si applica agli stessi sino a diversa definizione degli strumenti da parte di norme di leggi statali o regionali.

Art. 15 **Contratto di servizio**

1. I rapporti negoziali tra il Comune ed i soggetti accreditati sono disciplinati in appositi contratti di servizio, (Patto di accREDITAMENTO), aventi ad oggetto la regolamentazione complessiva degli interventi ed il loro sistema di remunerazione e, in particolare, gli obiettivi e le caratteristiche qualitative e quantitative delle prestazioni sociali da assicurare, le modalità concrete per la verifica della rispondenza delle prestazioni sociali erogate agli obiettivi ed alle caratteristiche qualitative e quantitative stabilite e le conseguenze dell'inadempienza ai medesimi.

Allegato n.1:

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI

Il/La sottoscritto.....

Nato/a a il

Residente a Via..... N.Cap.....

Tel.

CHIEDE

Di poter beneficiare

Allega alla presente la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del proprio nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate

Dichiara altresì

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ALLEGA: certificazione ISEE

In relazione alla legge 675/1996 sulla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, ricevute le informazioni prescritte all'art. 10 della citata legge e preso atto dei diritti che la legge mi riconosce, rilascio il consenso al trattamento dei dati inerenti la mia persona, secondo i modi e le finalità indicatemi.

Data

Firma

.....